

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 28 marzo 2006, n.5

Adeguamento della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, così come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo  
n. 23 del 14 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica al titolo della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 «Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 decreto legislativo 22 novembre 2004, n. 42)».

1. Il titolo della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 «Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 145, 146, 159 e 167 decreto legislativo 22 novembre 2004, n. 42)» e' sostituito con «Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)».

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 2/2003

1. All'art. 1 (Competenze in materia paesaggistica) della legge regionale n. 2/2003 il comma 1 e' così sostituito:

«1. La Regione e' competente per le funzioni relative:

a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all'art. 146, all'Art. 167 ed all'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004, limitatamente:

1) agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;

2) alle categorie di opere soggette all'attazione di impatto ambientale (VIA);

3) alle categorie di opere soggette a verifica di compatibilita' ambientale;

4) agli interventi ricadenti sul demanio idrico;

5) agli interventi promossi dalla Regione;

6) agli interventi che interessano piu' di un comune.

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 2/2003

1. Ai commi 2, 5 e 7 dell'art. 2 (Organo regionale competente in materia di beni ambientali) della legge regionale n. 2/2003 le parole «Direzione territorio urbanistica BB.AA. parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici» sono sostituite con le parole «Direzione

competente in materia di beni ambientali e paesaggio».

2. Dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o ente delegato e sino all'inizio dei lavori, decorre il termine di validita' di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi, fatta salva la procedura di cui all'art. 150 e 151 del decreto legislativo n. 42/2004.»

#### Art. 4.

Modifica all'art. 2-bis della legge regionale n. 2/2003

1. Al comma 5 dell'art. 2-bis «Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione» le parole «Direzione territorio» sono sostituite dalle parole «Direzione competente in materia di beni ambientali e paesaggio» e le parole «art. 1» sono sostituite da: «art. 2».

#### Art. 5.

Modifica all'art. 2-ter della legge regionale n. 2/2003

1. Al comma 2 dell'art. 2-ter «Sanzioni amministrative in materia di paesaggio» le parole «dell'Area territorio» sono sostituite dalle parole «della Direzione competente in materia di beni ambientali e paesaggio».

#### Art. 6.

Integrazioni alla legge regionale n. 2/2003

1. Dopo l'art. 2-quater della legge regionale n. 2/2003, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 2-quinquies (Commissioni provinciali). - 1. In attuazione dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», le commissioni provinciali vengono istituite con delibera del consiglio regionale.

Art. 2-sexies (Istituzione dell'osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio (art. 132 del decreto legislativo n. 42/2004).

- 1. Al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio e' istituito presso la Direzione competente in materia di beni ambientali e paesaggio, l'osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio naturale e costruito, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di beni paesaggistici.

2. L'osservatorio ha funzione di centro regionale di documentazione per il paesaggio.

3. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i criteri specifici per l'esercizio di funzioni amministrative in materia;

b) le modalita' di coordinamento tra le direzioni regionali, gli enti e le associazioni riguardo le politiche sul paesaggio anche costruito;

c) la formulazione delle politiche del paesaggio in attuazione della «Convenzione europea del paesaggio» firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

4. Gli oneri annuali derivanti dal presente articolo, che ammontano a Euro 20.000,00 (ventimila), per il funzionamento delle attivita' descritte nei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante il cap. 272347, U.P.B.05.02.005 denominato «Interventi per funzioni

trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di ambiente - aree naturali protette decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 marzo 2006

DEL TURCO